

**In merito agli impianti Ascensore, dopo la pubblicazione del DPR del 30 Aprile 1999 n° 162, molta confusione si è diffusa tra gli operatori, gli Amministratori e gli stessi utenti.**

**Pertanto, qui di seguito ho cercato di sintetizzare le principali normative che regolano l'esercizio degli impianti ascensore e montacarichi.**

\*

**DPR 30 aprile 1999 n° 162**  
**pubblicato nella G.U.R.I. n° 134 del 10 giugno 1999**

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.

Il regolamento disciplina la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, le verifiche periodiche ordinarie e/o straordinaria ed il loro mantenimento in funzione, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni.

**Collaudo è messa in esercizio di ascensore.**  
**ART. 12 DPR 162/99**

L'installatore ha l'obbligo, per ogni nuovo impianto, di far eseguire il collaudo dell'ascensore ad un organismo autorizzato e rilasciare al proprietario dell'impianto o ad un suo legale rappresentante una dichiarazione di conformità.

Il proprietario dell'ascensore od un suo legale rappresentante invia all'Amministrazione Comunale competente per territorio la richiesta di messa in esercizio del montacarichi o dell'ascensore entro 10 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.

La comunicazione contiene:

1. l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
2. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
3. il nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore;
4. una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall' installatore;
5. l'indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto ai sensi della legge 05/03/1990 n° 46;
6. l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto (Organismo Autorizzato) ai sensi dell'articolo n° 13 comma 1 del DPR 162/99 che abbia accettato l'incarico.

L'ufficio competente del Comune assegna all'impianto un numero di matricola che comunica al proprietario o al suo legale rappresentante ed all'organismo incaricato per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Quando si apportano modifici o si sostituiscono di parti costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, il proprietario o il suo legale rappresentante invia al Comune ed dall'organismo incaricato delle verifiche una comunicazione d'adeguamento.

L'organismo incaricato proceda le verifiche di legge.

**Libretto e targa.**  
**Art. 16 DPR 162/99**

Il proprietario o il suo legale rappresentante, nel corso delle verifiche periodiche o straordinarie, ha l'obbligo di fornire all'organismo di controllo libretto dell'ascensore contenente:

- verbali di verifica periodica e straordinaria;
- esiti delle visite di manutenzione;
- copia della dichiarazione di conformità;
- copia della comunicazione al competente ufficio Comunale;
- copia della comunicazione del competente ufficio Comunale al proprietario o al suo legale rappresentante, relativa all'assegnazione del numero di matricola.

In ogni cabina devono essere esposti, a cura del proprietario o suo legale rappresentante, un cartello con l'avvertenza per l'uso e di una targa recante e le seguenti indicazioni:

- soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
- installatore e numero di fabbricazione;
- numero di matricola;
- portata complessiva in chilogrammi;
- numero massimo di persone.

**Verifiche periodiche.**  
**Art. 13 DPR 162/99**

Il proprietario dello stabile o suo legale rappresentante devono sottoporre di ascensori o montacarichi a verifiche ogni due anni ed affidare l'incarico di verifica periodica a:

**Organismi di Certificazione Autorizzati con Decreto Ministeriale, o all' Azienda Sanitaria Locale, o all'ARPA competenti per territorio.**

**Le verifiche devono essere effettuate esclusivamente da ingegneri forniti di laurea.**

Il collaudatore o il verificatore rilascia copia del verbale di verifica, di cui uno al proprietario dell'ascensore ed una alla ditta di manutenzione.

In caso di esito negativo della verifica il verbale viene trasmesso al proprietario ed alla ditta di manutenzione ed al Competente Ufficio Comunale per i provvedimenti di competenza.

Il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'ascensore fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole del organismo incaricato.

Al proprietario dell'impianto o suo legale rappresentante spetta il compito di fornire all'organismo autorizzato i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguire le verifiche periodiche o straordinarie dell'impianto.

**Verifiche straordinarie.**  
**Art. 14 DPR 162/99.**

Devono essere sottoposte verifica straordinaria:

- gli impianti la cui verifica periodica abbia avuto esito negativo;
- gli impianti oggetto di incidenti di notevole importanza;
- gli impianti che subiscono modifiche costruttive.

Il proprietario o il suo legale rappresentante richiedono all'organismo autorizzato, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo, la verifica straordinaria.

La spesa della verifica straordinaria è a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

### **Manutenzione.**

#### **Articolo 5 legge 24/X1942 n° 141 Art. 13 - 15 DPR 162/99.**

Il proprietario dell'ascensore o un suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzione ordinaria e/o straordinarie affidate a ditte o persona in possesso dei requisiti di legge (certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto).

Il manutentore ha l'obbligo di provvedere periodicamente a:

- verifica regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e in particolare delle porte dei piani e della serratura;
- verifica dello stato di conservazione delle funi;
- effettuare le operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti;
- il manutentore provvede almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori ed almeno una volta all'anno per i montacarichi a:
  1. verificare l'integrità all'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
  2. verificare minutamente le funi o catene ed i loro attacchi;
  3. verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza del collegamento con la messa a terra;
  4. annotare i risultati di queste verifiche un apposito libretto.
- Il manutentore deve sostituire tempestivamente le parti rotte o logorate e verificare l'avvenuta corretta esecuzione;
- il proprietario dell'ascensore o un suo legale rappresentante deve provvedere tempestivamente alle riparazioni ed alla sostituzione delle parti logorate;
- il manutentore ove rilevi pericolo sull'impianto deve fermare l'ascensore informare tempestivamente proprietario dell'organismo verificatore nonché il Comune per i dovuti provvedimenti ed eliminare immediatamente il pericolo.

### **Responsabilità civili e penali.**

È fatto divieto porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano stati effettuati collaudi o verifiche periodiche e/o straordinarie.

Le responsabilità civili e penali ricadono sia sul proprietario dell'immobile, sia sul installatore o su chi mette in esercizio illegalmente l'impianto.

Il Comune e l'organo di vigilanza competente per territorio che ordina l'immediato fermo dell'ascensore sulle inosservanza degli obblighi di legge.

### **Divieti.**

#### **Art. 17 e 21 DPR 162/99.**

1. È vietato l'uso degli ascensori e montacarichi ai minori di 12 anni non accompagnati da persone di età più elevata;

2. è vietato l'uso degli ascensori a cabina multipla a moto continuo ai ciechi e dalle persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed è minori di 12 anni anche se accompagnati;
3. è fatto divieto di porro mantenere in esercizio impianti ascensori per i quali non siano state effettuate ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche le comunicazioni legge agli organi competenti.